ISTITUZIONE DELLA FACOLTA' DI AGRARIA PRESSO LA REGIA UNIVERSITA' DI PALERMO

Art. 7 (Convenzione)

La Facolta' dovra' iniziare il suo funzionamento dall'anno accademico 1941-42-XX.

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di dieci anni, a decorrere dalla sua firma, e s'intendera' tacitamente prorogata di 10 in 10 anni, salvo regolare denuncia, valida per ogni ente denunziante se effettuata 12 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.

Versione in vigore dal 12 maggio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione della Facolta' di agraria presso la Regia universita' di Palermo
Estremi	Legge 24 marzo 1942, n. 354
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-della-facolta-di-agraria-presso-la-regia-universita-di/convenzione-art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it